Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Martedì, 31 marzo 1931 - Anno IX** — **Numero 74**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) . L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) . »	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . »	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Botti Angelo, via Umberto 1. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 465. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104 — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20 — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Rag. P. Taio, succ. Chiantore Mascarelli — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth. L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold. Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggasi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 518.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1930, n. 1954.
Costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80 milioni di lire.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 553, e le altre disposizioni emanate circa la costruzione e l'acquisto di case economiche pei ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza, per la persistente crisi delle abitazioni, di far luogo alla costruzione, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di ulteriori gruppi di case economiche da darsi in affitto al dipendente personale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta a quanto è già stato autorizzato con precedenti provvedimenti legislativi, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a prelevare a mutuo dai residui attivi del fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario altri 80 milioni per l'acquisto e la costruzione di case economiche destinate ad essere date in affitto a ferrovieri in attività di servizio, senza riguardo a limiti di stipendio.

Sui capitali che saranno così prelevati sarà corrisposto dalla Amministrazione al fondo anzidetto l'interesse del 5,60 per cento.

Art. 2.

L'Amministrazione stessa è autorizzata a provvedere con le proprie disponibilità di cassa alle anticipazioni che si rendessero necessarie sulla indicata somma di 80 milioni, salvo successivo ricupero dei residui attivi del fondo pensioni, coi relativi interessi del 5,60 % all'anno.

L'interesse nella indicata misura del 5,60 %, e l'eventuale maggior onere che per la maggiore misura dell'interesse o per qualsiasi altra causa l'Amministrazione ferroviaria dovesse incontrare in dipendenza delle dette anticipazioni, saranno addebitati al patrimonio della gestione delle case economiche pei ferrovieri.

Art. 3.

In quanto non sono modificate dal presente decreto, sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di case economiche pei ferrovieri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 107. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 519.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 marzo 1931, n. 271.

Nuove tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936;
Ritenuta la necessità urgente di dare definitivo assetto a quanto concerne l'applicazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze doganali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1931, le bollette e quietanze per proventi doganali di qualsiasi sorta, per diritti di magazzinaggio maturati o per i contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale, per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno, nonchè quelle per riscossione di multe, sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

fino a L. 100, tassa fissa L. 0,25;

quando la somma supera L. 100, per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire, L. 0,65, col massimo di L. 60;

quando l'importo complessivo della tassa presenta da ultimo una frazione di lira questa dev'essere arrotondata ad una lira.

Le tasse suindicate saranno ragguagliate all'effettivo importo delle bollette espresso in valuta legale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, foglio 127. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 520.

REGIO DECRETO 19 marzo 1931, n. 252.

Nuovi ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2189;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, prorogato con i Regi decreti 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, concernente divieto di assunzione di personale e norme per il riordinamento dei servizi e la revisione degli organici;
Riconosciuta l'assoluta necessità di provvedere al reclutamento del personale occorrente ad assicurare il funzionamento dei servizi dipendenti dalla Amministrazione civile dell'interno;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei gruppi *A*, *B*, *C* e subalterni del personale della Amministrazione civile dell'interno approvati con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2189, sono sostituiti dai seguenti:

Grado		Numero dei posti
	Gruppo A.	
2°	Governatore di Roma	1
4°	Vice Governatore di Roma	1
4°	Segretario generale del Governatorato di Roma	1
3°	Capo della polizia	1
3°	Prefetti di 1ª classe	30 (1)
4°	Prefetti di 2ª classe	70 (1)
5°	Viceprefetti di 1ª classe	90
6°	Viceprefetti di 2ª classe	105
7°	Consiglieri di 1ª classe	173
8°	Consiglieri di 2ª classe	211
9°	Primi segretari	144
10°	Segretari	302
11°	Vice segretari	

(1) Più il numero dei prefetti di 1ª e 2ª classe a disposizione, a norma dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Grado		Numero dei posti
	Gruppo B.	
6°	Ispettori superiori di ragioneria	5
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	86
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	76
9°	Primi ragionieri	212
10°	Ragionieri	251
11°	Vice ragioneri	

Grado		Numero dei posti
	Gruppo C.	
9°	Archivisti capi	71
10°	Primi archivisti	150
11°	Archivisti	203
12°	Applicati	402
13°	Alunni d'ordine	101
	Personale subalterno.	
	Primi commessi	14
	Commessi e uscieri capi	238
	Uscieri	188
	Inservienti	140

Art. 2.

Il personale che, per effetto dell'approvazione dei ruoli di cui al precedente articolo, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio ruolo e grado, è conservato in soprannumero, salvo il riassorbimento in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore sul conferimento di posti in soprannumero e relativo riassorbimento, nonchè sull'obbligo di lasciare in altri gradi vacanze compensatrici.

Art. 3.

È data facoltà al Ministro per l'interno di provvedere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, al reclutamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in relazione ai posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 306, *foglio* 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 521.

REGIO DECRETO 12 marzo 1931, n. 257.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Casalmaggiore.

N. 257. R. decreto 12 marzo 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Casalmaggiore.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1931 - Anno IX

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1931.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che contiene norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, che detta norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visti il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, sull'ordinamento delle maestranze portuali, e il decreto Ministeriale 19 aprile 1929, che detta le norme per la sua applicazione, modificato dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1929;

Ritenuta la necessità di disciplinare il lavoro nel porto di Trieste;

Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

È istituito presso la Capitaneria di porto di Trieste un Ufficio del lavoro portuale, al quale spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, e quelle successivamente demandate agli Uffici del lavoro dal R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, e dalle norme per la sua applicazione, approvate con decreto Ministeriale 19 aprile 1929, modificato dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1929.

Tale Ufficio è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:

1° un funzionario del Circolo dell'Ispettorato corporativo nominato dal Ministero delle corporazioni;

2° il direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia;

3° un rappresentante dell'armamento, designato dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei;

4° un rappresentante del commercio, designato dalla locale Federazione provinciale fascista dei commercianti;

5° un rappresentante dell'industria, designato dalla locale Unione industriale fascista;

6° un rappresentante dell'Azienda dei magazzini generali di Trieste;

7° quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dal Sindacato interprovinciale dei lavoratori dei porti.

Dalle Associazioni sopra indicate verrà designato un ugual numero di membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.

A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed enti che abbiano ingerenza e interesse nell'esplicazione del lavoro portuale, come pure ogni altra persona del ceto commerciale ed industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.

Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle Associazioni e degli enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo. A tale uopo ogni ordine del giorno che si riferisca alle questioni predette dovrà essere pubblicato nell'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato al Consiglio provinciale dell'economia, almeno cinque giorni prima della relativa seduta; la richiesta delle Associazioni o enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio di sua iniziativa, o a richiesta del comandante del porto o della maggioranza dei membri, oltrechè nei casi espressamente previsti dal presente decreto, ogni qualvolta sorga la opportunità di esaminare questioni di carattere generale interessanti il presente ordinamento e le norme e tariffe di lavoro.

Art. 4.

I rappresentanti in seno al Consiglio, di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo 2, devono risiedere in Trieste ed essere facilmente reperibili. Essi durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Decadranno dal mandato, e dovranno essere sostituiti, i falliti o coloro a cui carico venisse accertata qualche infrazione al presente ordinamento o coloro che incorressero in qualcuno dei reati che escludono dall'inscrizione nei ruoli dei lavoratori portuali.

Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per le corporazioni, potrà decretarne lo scioglimento ed affidarne temporaneamente le funzioni al presidente, che le assumerà quale commissario straordinario.

Art. 5.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti quello del presidente determina la maggioranza.

Contro le deliberazioni del Consiglio, le parti interessate potranno fare ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 6.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondere a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio, previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per le direttive inerenti all'avvicendamento ed all'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la tenuta degli atti relativi alla istituzione ed al funzionamento delle Compagnie di lavoratori;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle Compagnie di lavoratori;

h) per la osservanza delle norme prescritte per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

i) per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli imprenditori e dei datori di lavoro in genere;

l) per la verifica e per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

m) per la risoluzione delle controversie individuali che sorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

n) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo VII;

o) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o dal comandante del porto.

Art. 8.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 9.

I fondi, di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento, saranno costituiti:

1° dalla contribuzione, che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle Compagnie di lavoratori a titolo di canone per poter esercitare in porto le funzioni d'impresa;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi ricavati dalla vendita di pubblicazioni dell'Ufficio.

Art. 10.

L'esazione del contributo, di cui all'art. 9, è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di Tesoreria provinciale, ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto, e allo stesso conto corrente affluiranno i proventi previsti dai numeri 2 e 3 dello stesso articolo.

La Regia dogana desumerà i quantitativi delle merci sbarcate e imbarcate dalla speciale contabilità che essa tiene per la riscossione della tassa portuale sulle merci, prevista dall'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, numero 1792.

Per l'esazione del contributo, la Regia dogana procederà a norma delle disposizioni in vigore per la riscossione della tassa portuale di cui al comma precedente.

Art. 11

Tutti i prelevamenti sul conto corrente, di cui all'art. 10, saranno effettuati mediante mandati.

Per le spese d'ufficio, il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione, per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato, che alla fine di ogni esercizio finanziario trasmetterà al Ministero delle comunicazioni insieme con i documenti giustificativi.

Art. 12.

Alla fine di ogni mese si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la sezione di Tesoreria provinciale sia degli introiti, che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato del trimestre stesso.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre i primi 10 giorni del trimestre successivo.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, le rimanenze attive dell'esercizio stesso saranno versate al fondo speciale di cui al R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 14.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto di Trieste per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie e complementari considerate dalle singole tariffe.

Per ambito del porto si intende la zona portuale compresa nel comune di Trieste.

Si considerano operanti nell'ambito del porto anche le navi che per mancanza di posto d'ormeggio lungo i moli e le rive o per ragioni tecniche o sanitarie debbano effettuare movimenti di merci con altre navi o galleggianti nelle rade di Trieste e di San Bartolomeo (Lazzaretto).

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) alle persone addette alla manovra dei mezzi meccanici per lo sbarco e per l'imbarco delle merci, gestiti dall'Azienda o da ditte private;

b) ai conducenti dei veicoli a trazione meccanica o animale adibiti al trasporto di merci;

c) al personale stabile addetto alle manipolazioni di merci nell'interno dei capannoni o magazzini dell'Azienda e di ditte private;

d) al personale addetto all'imbarco delle provviste di bordo, escluso il carbone e gli altri combustibili.

Art. 15.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti alle operazioni di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e, nelle categorie, si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Tra i permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza. Le categorie, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro, in base alle esigenze dei vari rami del traffico. Le categorie possono essere divise in sezioni, e le sezioni in gruppi, in relazione alla distribuzione del lavoro nel porto.

Art. 16.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli tenuti dall'Ufficio del lavoro.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti, salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 14.

Art. 17.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nei cui ruoli trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria. Nel caso di passaggi definitivi, l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 18.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data di inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze pubbliche comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) la Compagnia di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentesi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 19.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non trovarsi sotto giudizio o non avere mai riportato condanne, passate in giudicato, per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, per delitti di istigazione od associazione a delinquere; per falsi di qualunque genere, peculato, concussione, corruzione; per delitti contro la pubblica incolumità e la libertà del lavoro; per delitti di omicidio o lesioni personali (quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione); per delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, approvazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o di impianti portuali, od avere ottenuto la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale e politica;

6° avere ottenuto, all'atto del congedamento dal servizio militare, la dichiarazione di aver serbato buona condotta e di avere servito con fedeltà ed onore;

7° essere residente nel comune di Trieste od in quelli prossimiori.

Salvo quanto è disposto dall'art. 20, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 20.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi di altre categorie, quando questi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria cui appartengono. Il passaggio sarà disposto, prima, per coloro che ne abbiano fatto domanda, e, non bastando, anche di autorità per gli altri iscritti nei ruoli, seguendo l'ordine di anzianità. Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 21.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione del Consiglio del lavoro, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprire.

Art. 22.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio. Ogni aspirante all'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito, accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale, il certificato di buona condotta, il foglio di congedo illimitato, oppure il certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare. I certificati penali e quelli di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del manifesto.

Per il passaggio da avventizio a permanente, l'interessato dovrà presentare solo il certificato penale, quello di buona condotta, il foglio di congedo illimitato oppure il certificato dell'esito di leva.

Art. 23.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei in base ai documenti presentati e agli accertamenti riconosciuti necessari.

La graduatoria sarà effettuata in seguito ad un giudizio complessivo sul possesso dei seguenti requisiti:

1° maggior periodo di esercizio nel mestiere;

2° esercizio di altre attività idonee a conferire la occorrente capacità professionale;

3° onorificenze al valore militare, al valore di marina, al valore aeronautico e al valore civile;

4° campagne di guerra;

5° stato di coniugato o vedovo con prole;

6° età.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, ed al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla data di detta pubblicazione.

Art. 24.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascierà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità del lavoratore, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui egli è inscritto.

Art. 25.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire, a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento, onde evitarne le smarrimento e, in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica, ed a ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuaria;

8° ad avere subordinazione ai consoli, ai vice consoli, ai fiduciari ed alle altre persone che eventualmente fossero preposte dai consoli e dai vice consoli alla dirigenza del lavoro;

9° ad eseguire i lavori loro ordinati senza sospenderli, nè parzialmente, nè totalmente, per qualunque controversia potesse sorgere;

10° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

11° ad osservare, in generale, tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 26.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 27.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 e 7 dell'art. 19;

5° quando per manifeste prove debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesione;

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata e le assenze regolarmente autorizzate, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, e, durante l'anno, per più di dieci volte, anche non consecutive, alle chiamate al lavoro;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli;

8° quando sia intervenuta, nei riguardi del lavoratore, una condanna al confino di polizia prevista dagli articoli 184 e seguenti del testo unico 6 novembre 1926, n. 1848, sulle leggi di pubblica sicurezza;

9° quando il lavoratore, per la sua condotta o per manifestazioni, nel lavoro e fuori del lavoro, apertamente contrastanti con le direttive politiche del Regio Governo, arrechi o possa arrecare turbamento al regolare svolgimento del lavoro portuale.

I cancellati dai ruoli per i motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi, purchè siano sempre in possesso dei requisiti, di cui al precedente art. 19.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Trieste o in quelli prossimiori.

Art. 28.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale a suo avviso lo richiedano, sentito il Consiglio del lavoro, potrà adottare i provvedimenti previsti dall'art. 7 del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, modificato dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1929.

Art. 29.

Al trattamento di quiescenza degli operai inabili al lavoro per invalidità e vecchiaia, nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 30.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle oblazioni. Di tale fondo, il direttore dell'Ufficio dovrà tenere gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio del lavoro.

CAPO III.

Compagnie di lavoratori.

Art. 31.

Le Compagnie di lavoratori hanno l'obbligo:

— di far sì che ai propri membri spetti uguaglianza di trattamento, sia nei diritti che nei doveri, e che il lavoro sia fra tutti equamente distribuito;

— di non applicare retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

— di ripartire i proventi del lavoro fra i propri membri senza altra ritenuta oltre quelle previste dal decreto Ministeriale 19 aprile 1929 e le altre necessarie per le spese generali di amministrazione, per costituire e reintegrare un fondo di riserva per far fronte alle responsabilità in cui potesse incorrere la Compagnia nell'esercizio della sua attività, per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi, per contributi sindacali, per contributi di assicurazioni e di altre forme di previdenza e di assistenza sociale, prescritte o autorizzate da leggi o provvedimenti dell'autorità competente, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

— di aver cura che nessuno storno, per nessun motivo, sia fatto dai fondi assegnati agli scopi sopra indicati;

— di esibire all'Ufficio del lavoro tutti i registri contabili ed i documenti che dall'Ufficio stesso venissero richiesti per l'esercizio del diritto di controllo che ad esso compete sul funzionamento e sulla gestione delle Compagnie;

— di non assumere in servizio, quali impiegati, individui che non posseggano i requisiti di cui ai nn. 2, 4, 5 e 6 dell'art. 19;

— di esonerare quei dipendenti che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di rettitudine, di capacità, di diligenza nell'esercizio delle mansioni loro affidate o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

— di consentire che i singoli lavoratori possano presentare reclami contro i dirigenti della Compagnia all'Ufficio del lavoro che deciderà in merito, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto;

— di eseguire, in generale, tutte le disposizioni che venissero impartite dall'Ufficio del lavoro.

Art. 32.

Il console di ogni Compagnia di lavoratori dovrà comunicare all'Ufficio del lavoro l'elenco degli impiegati e delle persone di servizio con le rispettive generalità e notificare, di volta in volta, all'Ufficio stesso le variazioni verificatesi fra i lavoratori e fra il personale predetto, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere di impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i lavoratori che si fossero

resi colpevoli di infrazione ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie ed i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

CAPO IV.

Datori di lavoro.

Art. 33.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di Compagnie di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 14.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: essi sono tenuti ad osservare le disposizioni emanate dall'Ufficio del lavoro e devono rispetto agli agenti dell'Ufficio medesimo.

In caso di grave trasgressione, l'Ufficio del lavoro, oltre all'applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale e l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

Art. 34.

I datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio del lavoro portuale tutti i documenti che fossero necessari per l'esercizio da parte dell'Ufficio medesimo, del controllo previsto dalle lettere *i*) ed *l*) del precedente art. 7.

Art. 35.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di gradimento dell'Ufficio del lavoro, ed a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi. Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro, nonchè a tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati, e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà allontanato dal porto, e il datore, che lo avrà indebitamente impiegato, sarà passibile di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53.

CAPO V.

Imprese.

Art. 36.

Tranne l'Azienda dei magazzini generali relativamente alle operazioni di cui al paragrafo 2 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, n. 1789, nessuno potrà esercitare le funzioni di imprenditore nei servizi di cui all'art. 14 del presente decreto, se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

La concessione non sarà accordata quando, a giudizio del comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, essa non risponda ad una reale utilità del traffico portuale.

Art. 37.

Per ottenere la concessione, gli interessati devono produrre, oltre alla domanda:

1° se Compagnie di lavoratori:

a) situazione del bilancio all'atto della domanda;

b) dichiarazione del Sindacato interprovinciale dei lavoratori dei porti e altri eventuali documenti che comprovino la capacità tecnica della Compagnia;

2° se Società regolarmente costituite:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato e la capacità tecnica ed economica di esercitare le funzioni di impresa;

c) i certificati penali comprovanti che le persone suddette non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 19, ed i certificati di buona condotta delle persone stesse;

3° se persone singole:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale, da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 19;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato del Consiglio provinciale dell'economia da cui risulti la capacità tecnica ed economica di esercitare le funzioni suddette.

Tutti gli imprenditori saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 38.

La concessione, di cui all'art. 37, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle disposizioni del presente ordinamento, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco di galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro una equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Trieste;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio del lavoro in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 39.

Le concessioni suddette potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, o alcuno dei dirigenti o rappresentanti della Società concessionaria, riporti una delle condanne di cui all'art. 19, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società la facoltà di sostituire il dirigente condannato o inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere del Consiglio provinciale dell'economia, risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata

al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario, condannato al risarcimento dei danni arrecati alle persone ed alle cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

5° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità, invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 40.

Le imprese, oltre che dalle norme del presente capo, sono disciplinate dalle regole di cui al capo precedente.

Capo VI.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 41.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie e commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte e varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162.

Art. 42.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro delle Compagnie ed a fissare gli orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 43.

Tutte le operazioni di cui all'art. 14 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nel ruolo dell'Ufficio del lavoro.

Quando non vi provveda la nave col proprio equipaggio, i lavoratori del porto saranno pure adibiti alla manovra dei verricelli o altri meccanismi ausiliari di bordo impiegati per le operazioni di carico e scarico.

Gli individui non iscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro che li hanno impiegati dovranno versare, come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 44.

È in facoltà dei capitani dei velieri o motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonn. di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico. Qualora tali operazioni non dovessero essere eseguite dall'equipaggio, spetteranno anch'esse ai lavoratori portuali, ai quali si dovrà far ricorso anche quando l'equipaggio avesse bisogno, per la loro esecuzione, di personale sussidiario.

Le operazioni di sbarco del pesce fresco in arrivo coi pescherecci potranno essere integralmente compiute dagli equipaggi, senza ingerenza dei lavoratori del porto.

Art. 45.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro sarà giornalmente regolato dai consoli secondo le direttive del direttore dell'Ufficio del lavoro.

I consoli risponderanno direttamente all'Ufficio del lavoro della regolarità del servizio.

Art. 46.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una Compagnia non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, saranno chiamati a turno gli avventizi della stessa Compagnia. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, l'Ufficio del lavoro potrà disporre l'impiego di lavoratori permanenti ed avventizi delle altre compagnie, e, non bastando, autorizzare l'impiego, per la giornata, di operai occasionali, estranei ai ruoli. Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

È sempre in facoltà dell'Ufficio del lavoro di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale. All'uopo, chiunque chieda l'impiego di operai occasionali deve indicarne le generalità all'Ufficio del lavoro.

Art. 47.

Nella distribuzione degli uomini al lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti ai lavori meno gravosi i lavoratori più anziani di età.

Art. 48.

Nella esecuzione del lavoro, tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e alle cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 49.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'esercizio della vigilanza sull'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; tuttavia, coloro che impiegano i lavoratori (datori di lavoro non imprenditori, compagnie funzionanti da imprese, altre imprese), avranno la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono e risponderanno anche dei danni prodotti dai lavoratori, salvo il diritto di rivalsa verso i colpevoli, nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 50.

Per il lavoro del porto, oltre le domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate, come tali, a tutti gli effetti civili, dalle vigenti disposizioni.

Capo VII.

Controversie e sanzioni.

Art. 51.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzioni del lavoro saranno decise dal

direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'articolo 3 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 52.

Ogni arbitraria sospensione di lavoro potrà dare luogo, secondo la gravità delle circostanze e indipendentemente dalle altre sanzioni, alla sospensione o revoca della concessione di esercizio di impresa rilasciata alle Compagnie, i cui componenti abbiano abbandonato il lavoro, e alla perdita parziale delle relative cauzioni.

Le arbitrarie sospensioni di lavoro provocate da altre imprese daranno luogo ad analoghi provvedimenti.

Tanto per le Compagnie funzionanti da imprese che per le altre imprese, l'Ufficio del lavoro procederà alla eventuale requisizione degli attrezzi di lavoro, del materiale galleggiante e degli apparecchi vari di loro pertinenza, ove ciò sia necessario per assicurare il normale svolgimento del traffico del porto.

Art. 53.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento, o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecunaria sino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le Compagnie di lavoratori, per i datori di lavoro non imprenditori e per le imprese che esercitano in base a concessione del comandante del porto:

a) pena pecunaria fino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Le punizioni disciplinari, tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio, sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro, salvo appello, nel termine di cinque giorni, al comandante del porto, che decide definitivamente.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle imprese che esercitano in base a concessione del comandante del porto, sarà determinata, su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio di lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, delle compagnie, dei datori di lavoro e delle imprese sono pubblicati nell'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le eventuali responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà a beneficio del fondo di soccorso previsto per i lavoratori e di cui all'articolo 30.

Art. 54.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro, non escludono l'applicabilità di quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 55.

Per la prima applicazione del presente ordinamento saranno inscritti nei ruoli dei lavoratori del porto soltanto coloro che in base agli accertamenti del direttore dell'Ufficio del lavoro risulteranno effettivamente addetti al lavoro portuale in Trieste alla data di pubblicazione del presente decreto.

Di costoro saranno inscritti nel ruolo dei lavoratori permanenti soltanto quelli che attendono al lavoro in porto con carattere di continuità e come principale loro occupazione. Gli altri, purchè comprovino di lavorare in porto da almeno sei mesi, saranno inscritti nel ruolo degli avventizi; secondo l'ordine di graduatoria determinato in base ai criteri previsti dall'art. 23.

L'inscrizione potrà essere concessa anche ai lavoratori che abbiano commesso taluno dei reati indicati al n. 4 dell'art. 19 del presente decreto, quando per la natura dei fatti che determinarono la condanna, per il tempo in cui furono commessi e per la buona condotta successivamente mantenuta, diano sicuro affidamento di riabilitazione.

Nei ruoli potranno essere inscritti, purchè fisicamente idonei, anche coloro che abbiano superato i 65 anni di età, sino a quando la loro posizione non venga regolata coi provvedimenti di cui all'art. 29.

Art. 56.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori che intenderanno essere inscritti nei ruoli, presenteranno all'Ufficio del lavoro domanda corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti. In luogo delle domande individuali potranno essere accolte anche domande collettive presentate dall'Azienda dei magazzini generali e dal Sindacato interprovinciale dei lavoratori portuali, corredate dai documenti di ciascun lavoratore e dall'elenco dei richiedenti con l'indicazione delle Associazioni da cui ciascuno di essi proviene.

L'Ufficio del lavoro pubblicherà nei dieci giorni successivi i ruoli dei lavoratori, mediante affissione all'albo dell'Ufficio stesso.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione, potranno essere prodotti reclami, per i quali deciderà inappellabilmente il comandante del porto.

Dopo le decisioni del comandante del porto, i ruoli dei lavoratori, con le variazioni dipendenti dall'eventuale accoglimento dei reclami suddetti, saranno considerati senz'altro definitivi.

Art. 57.

Entro 45 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto saranno istituite le compagnie di lavoratori con le modalità prescritte dal R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, e dalle norme per la sua applicazione approvate con decreto Ministeriale 19 aprile 1929, modificato dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1929.

Art. 58.

Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro e le ditte che a quella data esercitavano in porto funzioni d'impresa, dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande ed i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine, sarà inibito l'esercizio a quelle imprese o compagnie che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 59.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'articolo 42;

2° alla sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi per l'approvazione al Ministero delle comunicazioni;

3° all'approvazione dei regolamenti interni delle compagnie dei lavoratori, previsti dall'art. 28 del decreto Ministeriale 19 aprile 1929;

4° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 60.

Fino a quando non saranno approvate dal Ministero delle comunicazioni le nuove retribuzioni della mano d'opera, i ricevitori e speditori di merci dedurranno dai compensi vigenti per il lavoro di ricezione o di consegna sotto paranco delle merci sbarcate o imbarcate una quota corrispondente alla contribuzione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9.

Art. 61.

Le imprese private, che attualmente esercitano nel porto, potranno continuare ad avvalersi del proprio personale per provvedere ai servizi di cui all'art. 14, fino a quando non saranno entrate in funzione le istituende compagnie dei lavoratori portuali.

Roma, addì 12 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: CIANO.

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1931.

Revoca dell'autorizzazione concessa all'Unione agraria cooperativa Benedetto XIII di Benevento per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che l'Unione agraria cooperativa Benedetto XIII di Benevento fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 25 luglio 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Ritenuto che la predetta Unione agraria è stata assorbita dal Consorzio agrario cooperativo di Benevento, e che avendo essa cessato di operare in nome proprio, si rende opportuno revocare l'autorizzazione già concessale;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con nota n. 9085 del 26 febbraio 1931;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa all'Unione agraria cooperativa Benedetto XIII di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(1430)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1931.

Nomina del cav. uff. Muzzioli Riccardo a presidente del Comitato straordinario di amministrazione dell'Unione cooperativa milanese dei consumi in Milano e quella dell'on. Alessandro Gorini a membro del Comitato stesso.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 27 novembre 1930-IX che costituisce il Comitato straordinario di amministrazione dell'Unione cooperativa milanese dei consumi in Milano, e ne nomina i membri;

Vista la nota in data 2 marzo 1931, con la quale l'on. avv. Peverelli Carlo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del suddetto Comitato;

Decreta:

Il cav. uff. Muzzioli Riccardo è nominato presidente del Comitato straordinario di amministrazione dell'Unione cooperativa milanese dei consumi in Milano, in sostituzione dell'on. avv. Peverelli Carlo, del quale sono accettate le dimissioni. L'on. Alessandro Gorini è nominato membro del Comitato stesso, in rappresentanza dell'Ente nazionale della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ALFIERI.

(1431)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 459 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuglianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decretollegge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuglianich Antonio, figlio di Antonio e della fu Domenica Muscardin, nato a S. Giovanni di Cherso il 4 dicembre 1902 e abitante a S. Giovanni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cugliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Filomena fu Giovanni e di Antonia Benvin, nata a S. Giovanni il 18 settembre 1902 ed alla figlia Anna, nata a S. Giovanni l'11 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(717)

N. 474 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Muscardin, nato a Lubenizze di Cherso il 12 marzo 1857 e abitante a Sbicina (Cherso), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(718)

N. 131 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Augustincich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Augustincich Pietro, figlio del fu Marco e della fu Sluga Maria, nato a Capodistria il 25 luglio 1870, e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Agostini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivancich Maria di Giuseppe e di Anna Lonzar, nata a Capodistria il 4 marzo 1874 ed alla figlia Natalia, nata a Capodistria il 26 dicembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(723)

N. 132 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrich Luigi, figlio del fu Carlo e della fu Anna Davanzo, nato a Trieste il 26 maggio 1866 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zanella Zoe di Augusto e di Carti Chiara, nata a Capodistria il 3 dicembre 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(724)

N. 149 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Zanco Maria, nato a Portole il 22 marzo 1860, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Andrea nato a Portole il 16 settembre 1866 ed alla cognata Facchin Giovanna fu Francesco e fu Basiaco Francesca moglie di Andrea, nata a Portole il 30 luglio 1873.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(725)

N. 147 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Visintin, nato a Portole l'11 ottobre 1868, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Portole dalla ora defunta Giovanna Visintin: Giuseppe, il 19 marzo 1900; Giorgio, il 30 maggio 1907; Giustina, il 5 giugno 1909; Angela, il 20 maggio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(726)

N. 146 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Giorgio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Visintin, nato a Portole il 2 marzo 1881, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milanovich Rosa di Francesco e di Giovanna Bassanese, nata a Portole il 21 febbraio 1895, ed ai figli, nati a Portole: Mario, il 21 novembre 1919; Daniza, il 6 ottobre 1921; Augusto, il 1° settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(727)

N. 144 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome «Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Pietro, figlio del fu Antonio e della fu Maria Visintin, nato a Portole il 12 agosto 1870, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Caterina fu Vincenzo e fu Flego Antonia nata a Portole il 7 febbraio 1878 ed ai figli nati a Portole: Giovanna, il 29 agosto 1902; Maria, il 10 marzo 1904; Antonio, il 9 dicembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(728)

N. 142 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Lubiana Lucia, nato a Portole il 14 agosto 1881, e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bassanese Maria fu Antonio e fu Bartolich Giovanna, nata a Portole l'11 novembre 1889 ed alla figlia Nella Matilde, nata a Portole il 24 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(729)

N. 141 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Andrea, figlio del fu Giovanni e della fu Zanco Maria, nato a Portole il 16 settembre 1866 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Facchin Giovanna fu Francesco e fu Basiaco Francesca, nata a Portole il 30 luglio 1873 ed al fratello Pietro, nato a Portole il 22 marzo 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(730)

N. 137 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Corenica Maria, nato a Portole il 13 giugno 1870 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bassanese Caterina fu Antonio e fu Zottich Maria, nata a Portole il 17 giugno 1870; ed ai figli nati a Portole: Giovanni, il 28 maggio 1900; Rosa, il 4 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(731)

N. 139 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Sabaz Antonia, nato a Portole il 22 giugno 1871 a abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pastorcich Maria fu Matteo e fu Buchich Giovanna, nata a Portole il 29 marzo 1888.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(732)

N. 133 A.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Antonaz Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Maria Bassanese, nato a Portole il 25 settembre 1873 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Giovanna fu Antonio e fu Domenica Bartolich, nata a Portole il 17 settembre 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(733)

N. 134 A.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, su restituzione in forma italiana dei cognomi delle famig[illegible] della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agost 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Reg decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italian e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Bassanese, nato a Portole il 7 settembre 1870 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonaz Giovanna fu Matteo e di Lucia Lubiana, nata a Portole i 7 febbraio 1876; ed al figlio Giovanni, nato a Portole i 4 gennaio 1904; alla nuora Corenich Albina di Pietro e fu Maria Belletich, nata a Portole il 15 settembre 1907; ed nipote Vittorio, nato a Portole il 5 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini de n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cu ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(734)

N. 140

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni cont nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla rest tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie dell Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 192 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio d creto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiar e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riass mere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Matteo, figlio del fu Andrea e della fu Visintin Anna Maria, nato a Portole il 24 gennaio 1875 e abitante a Portole, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bassanese Caterina fu Antonio e fu Bartolich Giovanni, nata a Portole il 18 maggio 1881.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini d[illegible] n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di c[illegible] ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 novembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(735)

N. 19 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Ukmar Francesco fu Francesco;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Ukmar Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Antonia Tamaro, nato a Pola il 9 ottobre 1892 e residente a Pola, via Petrarca, 11, di condizione commerciante, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Ukmar » in « Marelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Caterina Netternaz fu Antonio e di Lucia Premate, nata a Pola il 18 giugno 1901; ed alla figlia Caterina, nata a Pola il 10 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(736)

N. 266-1 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sterl » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sterl Rodolfo, figlio di Ignazio e di Maria Antissa, nato a Pola il 26 marzo 1904 e abitante a Pola, via Badoglio n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Serli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Koch di Francesco e fu Teresa Primuz, nata a Kiskörös l'11 settembre 1901; ed al figlio Rodolfo Oscarre, nato a Pola, il 25 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(737)

N. 266-1 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sterl » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sterl Ignazio, figlio del fu Francesco e della fu Maria Horich, nato a Aigen il 7 febbraio 1869 e abitante a Pola, via Flaccio n. 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Serli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Antissa illeg. della fu Felicita, nata a Chersano il 16 settembre 1878; ed al figlio Oscarre, nato a Pola il 10 ottobre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(738)

N. 286 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stein » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stein Giovanni, figlio di Francesco e di Sofia Destalles, nato a Pola il 4 marzo 1897 e abitante a Pola, via Santa Felicita n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Steni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gemma-

Irma Sterchele di Ernesto e fu Giuseppina Rapotez, nata a Pola il 29 aprile 1899 ed al figlio Laerte, nato a Pola il 15 giugno 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(739)

N. 131 S.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanich Vittorio, figlio del fu Francesco e di Margherita Jurich, nato a Pisino il 30 aprile 1883 e abitante a Vines d'Albona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Tromba di Antonio e fu Benedetta Maurin, nata a Dignano il 7 ottobre 1884; ed alle figlie nate ad Albona: Emilia, il 23 aprile 1912; Margherita, il 24 agosto 1915, Ada il 16 luglio 1918; nonchè ai figli nati a Fiume: Bruno, il 2 settembre 1921; Gemma, il 25 settembre 1922; Italo, il 1° dicembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(740)

N. 116 N.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Nicolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Pietro, figlio del fu Nicolò e di Domenica Morich, nato a Lussinpiccolo l'11 dicembre 1881 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nicoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Picinich di Giovanni e di Domenica Rizzi, nata a Lussinpiccolo il 17 novembre 1893; ed ai figli nati a Lussinpiccolo: Ermenegilda il 24 gennaio 1922 e Mario il 4 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(741)

N. 275 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Musich Nicolò fu Nicolò;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Musich Nicolò del fu Nicolò e della fu Maria Sintich, nato ad Aquilonia di Cherso il 2 gennaio 1907 e residente a Cherso, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Musich » in « Stella ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Rogovich fu Antonio e di Filomena Crivicich, nata in Aquilonia il 27 febbraio 1909; nonchè alla sorella Domenica, nata in Aquilonia il 10 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(742)

N. 278 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Mattias Eufemia di Michele;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del Regio decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Mattias Eufemia di Michele e di Eufemia Burich, nata a Zabroni (Sanvincenti) il 10 maggio 1894 e residente a Pola, via Dignano n. 2, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Mattias » in « Marazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Gino, nato a Pola il 25 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6 comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 16 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(743)

N. 450 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Matteicich » (Matejcic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteicich (Matejcic) Francesco, figlio del fu Giovanni e di Francesca Baxa, nato a Chersicla (Pisino) il 21 febbraio 1880 e abitante a Pisino, via F. Filzi n. 245, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattei ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Giovanna Chergnus: Giovanni, nato a Pola il 12 settembre 1907; Natalia, nata a Pola il 20 dicembre 1909; Giuseppe, nato a Pola il 6 agosto 1913; Maria, nata a Pisino il 31 luglio 1915; Bruno, nato a Pisino il 23 agosto 1919; Mario, nato a Pisino il 10 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(744)

N. 451-I M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matteicich » (Matejcic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteicich (Matejcic) Francesco, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Bertossa, nato a Pisino il 10 gennaio 1851 e abitante a Pisino, via del Prato, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattei ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(745)

N. 451 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matteicich » (Matejcic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Matteicich (Matejcic) Francesca ved. di Antonio, figlia del fu Antonio Fosco e della fu Mattea Ghersettich, nata a Pisino il 29 settembre 1861 e abitante a Pisino, via del Prato, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattei ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pisino: Marco il 3 maggio 1886 e Rosa il 25 febbraio 1889.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 19 marzo 1931 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Paderno Dugnano, provincia di Milano.

(1445)

Si comunica che il giorno 14 marzo 1931 è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Nicorvo, provincia di Pavia.

(1446)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione di Berna per le opere letterarie e artistiche.

Il giorno 18 marzo 1931 il Ministro di Svizzera in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908 e a Roma il 2 giugno 1928.

(1437)

Scambio di ratifiche tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

Il giorno 18 marzo 1931 si è proceduto in Roma allo scambio delle ratifiche tra l'Italia e la Cecoslovacchia del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-cecoslovacco del 1° marzo 1924, Protocollo stipulato in Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930.

(1438)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Fontana Malintesa in provincia di Brescia.

Con R. decreto 19 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione della Fontana Malintesa con sede nel comune di Borgosatollo provincia di Brescia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 88 ditte, con un comprensorio di ettari 106.60.90, situati nel comune citato, da irrigare mediante derivazione dal Vaso Malintesa, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Borgosatollo il 25 maggio 1930, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1441)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione delle Runate in provincia di Mantova.

Con R. decreto 21 gennaio 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione delle Runate, con sede in comune di Canneto sull'Oglio, provincia di Mantova.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 67 ditte, con un comprensorio di ettari 362.01.75, situati nel comune sopracitato, da irrigare mediante derivazione dal fiume Oglio, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Canneto sull'Oglio il 18 agosto 1929 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1442)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione di Montenera in provincia di Cuneo.

Con R. decreto 29 dicembre 1930 registrato dalla Corte dei conti il 26 febbraio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione di Montenera con sede in comune di Montenera, provincia di Cuneo, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 196 ditte, con un comprensorio di ettari 840.52.87 situati in territorio di Montenera, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Montenera il 27 aprile 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1443)

Riconoscimento del Consorzio d'irrigazione Ballina e Santa Faustina in provincia di Brescia.

Con R. decreto 29 dicembre 1930 registrato dalla Corte dei conti il 26 febbraio 1931, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio d'irrigazione Ballina e Santa Faustina con sede in comune di Bagnolo Mella, provincia di Brescia, e ne è stato approvato lo statuto sociale.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 23 ditte, con un comprensorio di ettari 572.21.50 situati nei comuni di Bagnolo Mella, Corticelle Pieve e Offlaga è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge in Bagnolo Mella il 18 maggio 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(1444)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 102.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 356 — Data: 5 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Cunzolo Matteo fu Giuseppe per conto di Iannuzzi Maria Giuseppa di Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 84, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 31 luglio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Macerata — Intestazione: Ubaldi Don Silvio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 25, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1930.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione, i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 marzo 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1294)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.